

## **S.R.1 - Il modello sociale europeo: le quattro libertà del mercato interno versus i diritti sindacali nazionali**

{{A. Le organizzazioni affiliate alla FSESP riunite dall' 8 all'11 giugno 2009 nel loro VIII Congresso a Bruxelles sottoscrivono i seguenti principi e obiettivi:}}

1. Il modello sociale europeo è un elemento centrale del progetto europeo

fondato sulla tutela dei diritti sociali fondamentali, in particolare il diritto di associazione sindacale, il diritto alla negoziazione collettiva, il diritto di sciopero, il diritto a condizioni di lavoro eque, all'uguaglianza e alla non discriminazione.

2. I diritti fondamentali dei lavoratori, compreso il diritto dei sindacati a intraprendere azioni collettive, sono diritti primari e non secondari rispetto alla libertà di prestare dei servizi; la libera prestazione di servizi non impedisce a governi e sindacati di lottare per garantire la non discriminazione e la parità di trattamento, nonché di adoperarsi per migliorare le condizioni di lavoro dei loro iscritti.

3. La Direttiva sul distacco dei lavoratori è una direttiva minima che stabilisce molto chiaramente (comma 7 dell'articolo 3) che i sindacati devono poter esigere condizioni di lavoro più favorevoli per i lavoratori e che le disposizioni della direttiva stessa non devono avere alcuna incidenza sul diritto di intraprendere azioni collettive (considerando 22).

{{B. L'8° Congresso esorta la FSESP e le organizzazioni a essa affiliate a:}}

4. Sostenere la richiesta della CES di un Protocollo di progresso sociale con il quale affermare: che il mercato interno non è un fine in sé, ma esso è creato per raggiungere il progresso sociale per i popoli dell'Unione Europea; che le libertà economiche e le norme sulla concorrenza non possono avere la priorità sui diritti sociali fondamentali e il progresso sociale; che in caso

di conflitto, i diritti sociali devono avere la meglio e che le libertà economiche non si possono interpretare come una concessione alle aziende del diritto ad esercitarle per sfuggire o sottrarsi alle leggi e norme nazionali in materia sociale e dell'occupazione, o per praticare una concorrenza sleale in materia di salari e di condizioni di lavoro.

5. Sostenere la Risoluzione del Parlamento Europeo del 2008 sulle "sfide per gli accordi collettivi nell'Unione Europea" ed esigere una riformulazione

S.R.1 - Il modello sociale europeo: le quattro libertà del mercato interno versus i diritti sindacali nazionali della Direttiva sul distacco dei lavoratori che garantisca il rispetto del suo

obiettivo iniziale, vale a dire promuovere l'offerta transnazionale di servizi in un clima di concorrenza leale e di rispetto dei diritti dei lavoratori.

L'accento dovrebbe essere posto principalmente sui seguenti punti:

-\* prevedere nella direttiva la possibilità per gli Stati membri che la loro legislazione o gli accordi collettivi facciano riferimento ai "salari abituali", applicabili nel Paese ospitante, così come li definisce la Convenzione 94 dell'OIL, e non solo ai trattamenti economici minimi;

-\* limitare il periodo di tempo durante il quale i lavoratori possano considerarsi "distaccati" in uno Stato membro;

-\* esprimere in modo più esplicito che la direttiva e la legislazione europea in generale non proibiscono agli Stati membri e alle organizzazioni sindacali di esigere condizioni più favorevoli per i lavoratori.

6. Lavorare per migliorare lo scambio d'informazioni relative agli accordi collettivi tra sindacati e confederazioni sindacali nei diversi Paesi e incoraggiare l'elaborazione di accordi di cooperazione tra sindacati e confederazioni sindacali per rendere più facile per gli iscritti a un sindacato che lavorano temporaneamente all'estero, di godere di una tutela sindacale nello Stato in cui lavorano.

7. Garantire un efficace scambio d'informazioni sulle iniziative nazionali orientate a riformare e rafforzare i sistemi di rapporti di lavoro attualmente esposti alle sfide poste dalle sentenze Viking e Laval.

8. Garantire un efficace scambio d'informazioni sulle iniziative nei diversi Paesi al fine di inserire clausole sociali negli appalti pubblici, per garantire ben più di una tutela minima ai lavoratori delle società che partecipano alle gare e dei subappaltatori.

{Adottata il 9 giugno 2009}

<doc14351|left>

- [Log in](#) to post comments
- [Printer-friendly version](#)

Congresses

[Congress 2009](#)

Document types

[Resolution](#)

[Papers and publications](#)